



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 03/08/2020

Prot. 0005221

Com. n.34

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 – proroga stato emergenza – entrata in vigore

Si informa che, a seguito della **estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza** (deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio), è stato emanato il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" (pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190](#) ed entrato contestualmente in vigore).

Il provvedimento proroga, **dal 31 luglio al 15 ottobre 2020**, l'efficacia delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del **decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19** (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, su cui si è riferito con [nota del 26 maggio 2020](#)) e dall'articolo 3, comma 1, del **decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33** (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, su cui si è riferito con [nota del 16 luglio 2020](#)), che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il decreto prevede, inoltre, la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate **nell'allegato 1 del decreto stesso** (ad eccezione della disposizione di cui al numero 32 dell'allegato stesso).

I termini previsti da disposizioni legislative **diverse da quelle individuate nell'allegato 1**, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono invece modificati e pertanto la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Nelle more della adozione degli eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legge n.19/2020 – da emanarsi sentiti i Presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale - continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante disposizioni attuative dei decreti legge n.19 e 33 del 2020 (su si è riferito con [nota del 15 luglio 2020](#)). L'applicazione del citato d.P.C.M. è



comunque tassativamente limitata a non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si riportano, di seguito, le disposizioni normative di maggior interesse per il Sistema, contenute nell'Allegato 1 annesso al decreto e, pertanto, prorogate al 15 ottobre.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

- 1. Art. 39 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Disposizioni in materia di lavoro agile (n. 14 dell'All. 1):** termine per l'esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3, Legge n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa.
- 2. Art. 90, co. 1, 3 e 4 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) – Lavoro agile nel settore privato (n. 32 dell'All.1):** termine per l'esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l'invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile, di cui all'art 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio). Il diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni viene invece prorogato al 14 settembre 2020.
- 3. Art. 100, co.2 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) – Mandati dei componenti degli organi statuari degli enti pubblici di ricerca (n. 17 dell'All.1):** prorogati i mandati dei componenti degli organi statuari degli Enti pubblici di ricerca (con esclusione dell'ISTAT) in scadenza durante lo stato di emergenza. Per lo stesso periodo, per tali Enti sono sospese le procedure relative alla nomina dei Presidenti e dei membri dei Consigli di amministrazione di designazione governativa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- 1. Art. 15, co.1, del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) – disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (n. 10 dell'All.1):** misure straordinarie per la produzione, importazione o immissione in commercio di mascherine chirurgiche e Dpi in deroga alle ordinarie disposizioni di legge, validati da ISS e dall'INAIL.
- 2. Art. 16, co. 1 e 2, del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (n. 11 dell'All.1):** possibilità di considerare Dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio e, conseguentemente, possibilità, da parte delle persone presenti sull'intero territorio nazionale, di utilizzare mascherine filtranti anche prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. **Art. 5 bis, commi 1 e 3 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) – disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali (n. 7 dell'All.1)**: la disposizione autorizza il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n.50).
2. **Art. 100 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) – avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro (n. 33 dell'All.1)**: possibilità per il Ministero del lavoro di avvalersi in via diretta del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro per lo svolgimento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive.

DISPOSIZIONI VARIE

1. **Art. 73 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) – semplificazioni in materia di organi collegiali (n. 16 dell'All.1)**: possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi.
2. **Art. 122, comma 4 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) – Commissario straordinario per l'emergenza (n. 20 dell'All.1)**: termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.
3. **Art. 81 comma 2 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) – sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici (n.31 dell'All.1)**: sospensione dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative legate alla violazione, da parte delle imprese, degli obblighi di fornire i dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (PSN) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

Cordiali saluti.

Luigi Taranto
